

# Carta dei servizi

(redatta ai sensi dell'art.11 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286, e della nota Consiglio di Stato - SG/uorr 0012460 dell'8 giugno 2010)

## PREMESSA

La presente Carta dei servizi - strumento fondamentale con il quale si attua il principio di trasparenza - espone le finalità, le procedure e le strutture attraverso cui viene attuata la *mission* istituzionale di questo Tribunale amministrativo regionale, organo di giurisdizione amministrativa di primo grado e rappresenta l'impegno di garantire la qualità dei servizi erogati e di verificare la soddisfazione dei propri Clienti attraverso la ricerca dell'eccellenza, il miglioramento dei processi, la centralità delle risorse umane.

Essa fornisce informazioni ed indicazioni alle parti processuali e, in generale, all'utenza circa l'assetto della struttura, circa le modalità e i tempi di partecipazione al processo, i connessi diritti ed oneri, nonché mette a disposizione degli interessati gli elementi utili per l'eventuale attivazione di procedure di controllo in ordine al corretto svolgimento, in generale, dell'attività istituzionale.

Si compone di:

- una prima parte, comprendente l'indicazione dei tratti essenziali di alcuni istituti processuali, nonché una tabella riepilogativa dei termini e delle procedure di carattere processuale relativi al giudizio di primo grado, secondo quanto previsto dal Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 e successive modificazioni);
- una seconda parte, nella quale sono indicati le norme e gli atti organizzativi di interesse pubblico che regolano l'esercizio della funzione giurisdizionale;
- una terza parte dedicata all'organizzazione, nelle sue linee generali, della struttura e dell'attività di segreteria di supporto alla funzione giurisdizionale, anche sulla base delle novità introdotte dal Codice del processo amministrativo che assumono rilevanza nei rapporti con l'utenza.
- una sezione allegati contenente i calendari delle udienze e la composizione della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato;
- un'appendice contenente la modulistica maggiormente utilizzata presso gli uffici del TAR di Reggio Calabria.

# INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>1</b>
<b>INDICE.....</b>	<b>2</b>
<b>PARTE PRIMA .....</b>	<b>3</b>
ISTITUTI PROCESSUALI: DISCIPLINA .....	3
<b>PARTE SECONDA .....</b>	<b>9</b>
1 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI AFFERENTI ALL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE.....	9
2 - ATTI ORGANIZZATIVI AFFERENTI ALL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE .....	10
3 - LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA .....	11
<b>PARTE TERZA - DISPOSIZIONI PARTICOLARI AFFERENTI ALL'ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE .....</b>	<b>13</b>
1 - REGISTRI.....	13
2 - FASCICOLI D'UFFICIO .....	13
3 - FASCICOLO INFORMATICO - FORMAZIONE .....	14
<i>Deposito dei documenti in formato digitale .....</i>	<i>14</i>
4 - COMUNICAZIONI DI SEGRETERIA.....	15
5 - POTERI DELLE PARTI SUI FASCICOLI .....	16
6 - CONTRIBUTO UNIFICATO.....	17
<i>Importi contributo unificato .....</i>	<i>19</i>
<i>Dichiarazione di esenzione .....</i>	<i>20</i>
<i>Mancato o insufficiente versamento del contributo unificato .....</i>	<i>20</i>
<i>Rimborso del contributo unificato.....</i>	<i>23</i>
7 - PATROCINIO A SPESE DELLO STATO .....	27
8 - RILASCIO COPIE .....	28
9 - DECERTIFICAZIONE DEI RAPPORTI TRA P.A. E SOGGETTO PRIVATO.....	29
<i>Direttiva n. 14/2011 del Ministero della pubblica amministrazione e della semplificazione .....</i>	<i>29</i>
<b>ALLEGATI .....</b>	<b>30</b>
a) <i>Calendario udienze anno 2016 .....</i>	<i>30</i>
b) <i>Composizione Commissione per l'ammissione al patrocinio gratuito a spese dello Stato.....</i>	<i>32</i>
<b>MODULISTICA .....</b>	<b>33</b>
ALLEGATO 1 – RICHIESTA COPIA PROVVEDIMENTI, ATTI E DOCUMENTI.....	33
ALLEGATO 2 – NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO .....	33
ALLEGATO 3 – MODULO AGGIORNAMENTO DOMICILIO – COMUNICAZIONI EX ART. 136 C.P.A. ....	36
ALLEGATO 4 - MODELLO ISTANZA PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO GRATUITO A SPESE DELLO STATO .....	37

## Parte prima

### Istituti processuali: disciplina

**ABBREVIAZIONE TERMINI** (art. 53): Nei casi d'urgenza, il presidente del tribunale può, su istanza di parte, abbreviare fino alla metà i termini previsti dal presente codice per la fissazione di udienze o di camere di consiglio. Conseguentemente sono ridotti proporzionalmente i termini per le difese della relativa fase. Il decreto di abbreviazione del termine, redatto in calce alla domanda, è notificato, a cura della parte che lo ha richiesto, all'amministrazione intimata e ai controinteressati; il termine abbreviato comincia a decorrere dall'avvenuta notificazione del decreto.

Relativamente all'istanza di abbreviazione dei termini di notifica del ricorso, al fine di evitare la doppia notifica, l'istanza può essere proposta in calce al ricorso. Il relativo decreto di accoglimento dell'abbreviazione termini sarà notificato contestualmente al ricorso. In tal caso, dovrà essere trattenuta in Segreteria una copia del ricorso con abbreviazione termini, nelle more del deposito del ricorso stesso nelle forme di legge.

**COMUNICAZIONI RELATIVE AL PROCESSO E DEPOSITI INFORMATICI** (art. 136): 1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un indirizzo di posta elettronica certificata e un recapito di fax, che possono essere anche diversi dagli indirizzi del domiciliatario, dove intendono ricevere le comunicazioni relative al processo. Una volta espressa tale indicazione si presumono conosciute le comunicazioni pervenute con i predetti mezzi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente. E' onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione dei suddetti dati.

2. I difensori costituiti forniscono copia in via informatica di tutti gli atti di parte depositati e, ove possibile, dei documenti prodotti e di ogni altro atto di causa. Il difensore attesta la conformità tra il contenuto del documento in formato elettronico e quello cartaceo. Il deposito del materiale informatico, ove non sia effettuato unitamente a quello cartaceo, è eseguito su richiesta della segreteria e nel termine da questa assegnato, esclusa ogni decadenza. In casi eccezionali il presidente può dispensare dall'osservanza di quanto previsto dal presente comma.

2-bis. Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti possono essere sottoscritti con firma digitale.

**DOMICILIO** (art. 25): 1. Fermo quanto previsto, con riferimento alle comunicazioni di segreteria, dall'articolo 136, comma 1: a) nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, la parte, se non elegge domicilio nel comune sede del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata dove pende il ricorso, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata; b) nei giudizi davanti al Consiglio di Stato, la parte, se non elegge domicilio in Roma, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del Consiglio di Stato.

**EQUA RIPARAZIONE** (art. 54.2 DL 112/2008): La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, non è stata presentata l'istanza di prelievo di cui all' articolo 81, comma 1\*, del codice del processo amministrativo, né con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione.

---

\* Il riferimento è da intendersi all'art. 71, comma 2, che disciplina per l'appunto l'istanza di prelievo.

**FASCICOLI DI PARTE** : Ciascuna parte, all'atto della propria costituzione in giudizio, consegna il proprio fascicolo, contenente gli originali degli atti ed i documenti di cui intende avvalersi nonché il relativo indice. **In osservanza a quanto disposto dal Presidente della sez. Staccata di Reggio Calabria con Decreto n. 8/2011, gli atti devono essere depositati in originale più n. 4 copie (tutte complete di eventuali documenti allegati così come l'originale), più altrettante copie per quante sono le altre parti costituite in giudizio (copie scambio, senza documenti allegati).**

Se il fascicolo di parte e i depositi successivi non contengono le copie degli atti di cui al presente comma gli atti depositati sono trattenuti in segreteria e il giudice non ne può tenere conto prima che la parte abbia provveduto all'integrazione del numero di copie richieste.

**FISSAZIONE DELL'UDIENZA** (art. 71): La fissazione dell'udienza di discussione deve essere chiesta da una delle parti con apposita istanza, non revocabile, da presentare entro il termine massimo di un anno dal deposito del ricorso o dalla cancellazione della causa dal ruolo. La parte può segnalare l'urgenza del ricorso depositando istanza di prelievo. Il decreto di fissazione è comunicato a cura dell'ufficio di segreteria, almeno sessanta giorni prima dell'udienza fissata, sia al ricorrente che alle parti costituite in giudizio. Tale termine è ridotto a quarantacinque giorni, su accordo delle parti, se l'udienza di merito è fissata a seguito di rinuncia alla definizione autonoma della domanda cautelare. Il presidente designa il relatore almeno trenta giorni prima della data di udienza.

**MOTIVI AGGIUNTI** (art. 43): I ricorrenti, principale e incidentale, possono introdurre con motivi aggiunti nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, ovvero nuove domande purché connesse a quelle già proposte. Ai motivi aggiunti si applica la disciplina prevista per il ricorso, ivi compresa quella relativa ai termini.

**PATROCINIO** (art. 22, 23): Nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali è obbligatorio il patrocinio di avvocato. Le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore soltanto nei giudizi in materia di accesso, in materia elettorale e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

**PERENZIONE** (artt. 81, 82 e All. 3 – art. 1): Il ricorso si considera perento se nel corso di un anno non sia compiuto alcun atto di procedura. Il termine non decorre dalla presentazione dell'istanza di fissazione, e finché non si sia provveduto su di essa, salvo quanto previsto di seguito, in materia di perenzione dei ricorsi ultraquinquennali. Dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito del ricorso, la segreteria comunica alle parti costituite apposito avviso in virtù del quale è fatto onere al ricorrente di presentare nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all' *articolo 24* e dal suo difensore, entro centottanta giorni dalla data di ricezione dell'avviso. In difetto di tale nuova istanza, il ricorso è dichiarato perento. Se, in assenza dell'avviso di cui al comma 1, è comunicato alle parti l'avviso di fissazione dell'udienza di discussione nel merito, il ricorso è deciso qualora il ricorrente dichiari, anche in udienza a mezzo del proprio difensore, di avere interesse alla decisione; altrimenti è dichiarato perento dal presidente del collegio con decreto.

Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, le parti presentano una nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all'*articolo 24* del codice e dal suo difensore, relativamente ai ricorsi pendenti da oltre cinque anni e per i quali non è stata ancora fissata l'udienza di discussione. In difetto, il ricorso è dichiarato perento con decreto del presidente.

Se tuttavia, nel termine di centottanta giorni dalla comunicazione del decreto, il ricorrente deposita un atto, sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore e notificato alle altre parti, in cui dichiara di avere ancora interesse alla trattazione della causa, il presidente revoca il decreto disponendo la reinscrizione della causa sul ruolo di merito.

**RITIRO E TRASMISSIONE DEI FASCICOLI DI PARTE E DEL FASCICOLO D'UFFICIO** (All. 2 – art. 6): I documenti e gli atti prodotti davanti al tribunale amministrativo regionale non possono essere ritirati dalle parti prima che il giudizio sia definito con sentenza passata in giudicato. In caso di appello di sentenza definitiva, il segretario del giudice di appello richiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio al segretario del giudice di primo grado. Se è appellata una sentenza non definitiva, ovvero un'ordinanza cautelare, il giudice di appello, può, se lo ritiene necessario, chiedere la trasmissione del fascicolo d'ufficio, ovvero ordinare alla parte interessata di produrre copia di determinati atti.

**SOSPENSIONE TERMINI** (art. 54): I termini processuali sono sospesi dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno. La sospensione dei termini non si applica al procedimento cautelare.

**TERMINI DI DEPOSITO DI MEMORIE E DOCUMENTI** (art. 73): Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche fino a venti giorni liberi.

**TERMINI E FORME SPECIALI DI NOTIFICAZIONI** (art. 52): Se il giorno di scadenza cade di sabato o è festivo, il termine fissato dalla legge o dal giudice per l'adempimento è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo. Per i termini computati a ritroso, la scadenza è anticipata al giorno antecedente non festivo.

Il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile.

**RITO ABBREVIATO COMUNE A DETERMINATE MATERIE** (art. 119)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a:

- a) i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, salvo quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti;
- b) i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti;
- c) i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni da parte degli enti locali;
- d) i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio dei ministri;
- e) i provvedimenti di scioglimento di enti locali e quelli connessi concernenti la formazione e il funzionamento degli organi;
- f) i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità e i provvedimenti di espropriazione delle invenzioni adottati ai sensi del codice della proprietà industriale;
- g) i provvedimenti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive;

- h) le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e i consequenziali provvedimenti commissariali;
- i) il rapporto di lavoro del personale dei servizi di informazione per la sicurezza, ai sensi dell'articolo 22, della legge 3 agosto 2007, n. 124;
- l) le controversie comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione in materia di impianti di generazione di energia elettrica di cui al decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2003, n. 55, comprese quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti;
- m) i provvedimenti della commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, recanti applicazione, modifica e revoca delle speciali misure di protezione nei confronti dei collaboratori e testimoni di giustizia.
- m-bis) le controversie aventi per oggetto i provvedimenti dell'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego.  
(lettera aggiunta dall'articolo 2, comma 2, d.lgs. n. 58 del 2011)
- m-ter) i provvedimenti dell'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua istituita dall'articolo 10, comma 11, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
- m-quater) le azioni individuali e collettive avverso le discriminazioni di genere in ambito lavorativo, previste dall'articolo 36 e seguenti del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 198, quando rientrano, ai sensi del citato decreto, nella giurisdizione del giudice amministrativo.  
(lettere aggiunte dall'articolo 1, comma 1, d.lgs. n. 195 del 2011)
2. Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli di cui all'articolo 62, comma 1, e quelli espressamente disciplinati nel presente articolo.
3. Salva l'applicazione dell'articolo 60, il tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello stesso, se ritiene, a un primo sommario esame, la sussistenza di profili di fondatezza del ricorso e di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza, disponendo altresì il deposito dei documenti necessari e l'acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti. In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale, che ne dà avviso alle parti.
4. Con l'ordinanza di cui al comma 3, in caso di estrema gravità ed urgenza, il tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le opportune misure cautelari. Al procedimento cautelare si applicano le disposizioni del Titolo II del Libro II, in quanto non derogate dal presente articolo.
5. Quando almeno una delle parti, nell'udienza discussione, dichiara di avere interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in segreteria, non oltre sette giorni dalla decisione della causa. La dichiarazione della parte è attestata nel verbale d'udienza.
6. La parte può chiedere al Consiglio di Stato la sospensione dell'esecutività del dispositivo, proponendo appello entro trenta giorni dalla relativa pubblicazione, con riserva dei motivi da proporre entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza ovvero entro tre mesi dalla sua pubblicazione. La mancata richiesta di sospensione dell'esecutività del dispositivo non preclude la possibilità di chiedere la sospensione dell'esecutività della sentenza dopo la pubblicazione dei motivi.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo.

**DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI GIUDIZI AVENTI AD OGGETTO GLI ATTI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO, IVI COMPRESSE LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI E CONCORSI DI PROGETTAZIONE E DI ATTIVITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVE AD ESSE CONNESSE, RELATIVI A PUBBLICI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE, NONCHÉ I CONNESSI PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE** (Art. 120 e ss.)

1. Gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonché i connessi provvedimenti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.
2. Nel caso in cui sia mancata la pubblicità del bando, il ricorso non può comunque essere più proposto decorsi trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione definitiva di cui all'articolo 65 e all'articolo 225 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a condizione che tale avviso contenga la motivazione dell'atto con cui la stazione appaltante ha deciso di affidare il contratto senza previa pubblicazione del bando. Se sono omessi gli avvisi o le informazioni di cui al presente comma oppure se essi non sono conformi alle prescrizioni ivi contenute, il ricorso non può comunque essere proposto decorsi sei mesi dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto.
3. Salvo quanto previsto dal presente articolo e dai successivi, si applica l'articolo 119.
4. Quando è impugnata l'aggiudicazione definitiva, se la stazione appaltante fruisce del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, il ricorso è notificato, oltre che presso detta Avvocatura, anche alla stazione appaltante nella sua sede reale, in data non anteriore alla notifica presso l'Avvocatura, e al solo fine dell'operatività della sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto.
5. Per l'impugnazione degli atti di cui al presente articolo il ricorso, principale o incidentale e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, devono essere proposti nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all'articolo 66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto. Per il ricorso incidentale la decorrenza del termine è disciplinata dall'articolo 42.  
(comma così modificato dall'articolo 1, comma 1, d.lgs. n. 195 del 2011)
6. Quando il giudizio non è immediatamente definito ai sensi dell'articolo 60, l'udienza di merito, ove non indicata dal collegio ai sensi dell'articolo 119, comma 3, è immediatamente fissata d'ufficio con assoluta priorità.
7. I nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara devono essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti.
8. Il giudice decide interinalmente sulla domanda cautelare, anche se ordina adempimenti istruttori, se concede termini a difesa, o se solleva o vengono proposti incidenti processuali.
9. Il dispositivo del provvedimento con cui il tribunale amministrativo regionale definisce il giudizio è pubblicato entro sette giorni dalla data della sua deliberazione.
10. Tutti gli atti di parte e i provvedimenti del giudice devono essere sintetici e la sentenza è redatta, ordinariamente, nelle forme di cui all'articolo 74.

11. Le disposizioni dei commi 3, 6, 8 e 10 si applicano anche nel giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato, proposto avverso la sentenza o avverso l'ordinanza cautelare, e nei giudizi di revocazione o opposizione di terzo. La parte può proporre appello avverso il dispositivo, al fine di ottenerne la sospensione prima della pubblicazione della sentenza.



## Parte seconda

### 1 - Disposizioni particolari afferenti all'esercizio della funzione giurisdizionale

**ORDINE DI FISSAZIONE DEI RICORSI** (All. 2 – art. 8): La fissazione del giorno dell'udienza per la trattazione dei ricorsi è effettuata secondo l'ordine di iscrizione delle istanze di fissazione d'udienza nell'apposito registro, salvi i casi di fissazione prioritaria previsti dal codice. Il presidente può derogare al criterio cronologico per ragioni d'urgenza, anche tenendo conto delle istanze di prelievo, o per esigenze di funzionalità dell'ufficio, ovvero per connessione di materia, nonché in ogni caso in cui il Consiglio di Stato abbia annullato la sentenza o l'ordinanza e rinviato la causa al giudice di primo grado.

*In accordo a quanto disposto dal Presidente della sez. Staccata di Reggio Calabria con Decreto n. 11/2011, si invitano gli Avvocati a segnalare, alla Segreteria della Sezione l'esistenza di ricorsi connessi o riguardanti questioni di agevole definizione, già definite con sentenze della Sezione, al fine di agevolare la trattazione anche mediante udienze tematiche.*

**PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA** (art. 89): La sentenza deve essere redatta non oltre il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione della causa. La sentenza, che non può più essere modificata dopo la sua sottoscrizione, è immediatamente resa pubblica mediante deposito nella segreteria del giudice che l'ha pronunciata. Il segretario dà atto del deposito in calce alla sentenza, vi appone la data e la firma ed entro cinque giorni ne dà comunicazione alle parti costituite.

**CALENDARIO DELLE UDIENZE** (All. 2 – art. 9): Il calendario delle udienze, con l'indicazione dei magistrati chiamati a parteciparvi, è fissato con cadenza annuale dai presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle sezioni staccate e interne.

**COMMISSIONE PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO** (All. 2 – art. 14): Presso ogni tribunale amministrativo regionale e relative sezioni staccate è istituita una commissione per l'ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, composta da due magistrati amministrativi, designati dal presidente, il più anziano dei quali assume le funzioni di presidente della commissione, e da un avvocato, designato dal presidente dell'Ordine degli avvocati del capoluogo in cui ha sede l'organo. Per ciascun componente sono designati uno o più membri supplenti. Esercita le funzioni di segretario un impiegato di segreteria, nominato dal presidente.

## 2 - Atti organizzativi afferenti all'esercizio della funzione giurisdizionale

### 1) composizione della Sezione staccata

#### MAGISTRATI ASSEGNATI AL TAR CALABRIA – SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA (ANNO 2014)

<b>PRESIDENTE</b>	<b>ROBERTO POLITI</b>
<b>REFERENDARIO</b>	<b>FILIPPO MARIA TROPIANO</b>
<b>REFERENDARIO</b>	<b>FRANCESCA ROMANO</b>
<b>REFERENDARIO</b>	<b>ANGELA FONTANA</b>
<b>REFERENDARIO</b>	<b>DONATELLA TESTINI</b>

#### DOCUMENTI IN ALLEGATO ALLA CARTA

**a) calendario delle udienze ([all. a](#))**

**c) Commissione per il patrocinio a spese dello Stato ([all. b](#))**

Sul sito ufficiale della Giustizia Amministrativa, al link: <https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/index.html> sono disponibili le informazioni in merito allo stato dei ricorsi iscritti a ruolo presso ciascuna struttura giudiziaria.

Al fine di poter effettuare una consultazione completa di tutti i fascicoli patrocinati è necessario effettuare la registrazione attraverso l'apposita sezione Portale dell'Avvocato.

Attraverso la funzione motore di ricerca è possibile cercare e visualizzare i tutti provvedimenti giurisdizionali pubblicati.

### 3 - La struttura organizzativa

**ORARIO DI SEGRETERIA:** La segreteria è aperta al pubblico dalle ore 9,00 alle ore 12.00 dal lunedì al sabato. Nei casi in cui il codice prevede il deposito di atti o documenti sino al giorno precedente la trattazione di una domanda in camera di consiglio, il deposito deve avvenire entro le ore 12.00 dell'ultimo giorno consentito. Gli atti in scadenza possono essere depositati sino alle ore 12.00 dell'ultimo giorno consentito.

**INDIRIZZO DI POSTA ELETTONICA CERTIFICATA VALIDO PER I SOLI ATTI AMMINISTRATIVI E NON UTILIZZABILE A FINI PROCESSUALI:**

[tarrc-segrprotocolloamm@ga-cert.it](mailto:tarrc-segrprotocolloamm@ga-cert.it)

Al fine di migliorare e rendere più celere il servizio di comunicazione degli atti all'utenza sarà privilegiato, ove possibile, l'utilizzo delle tecnologie informatiche.

**CENTRALINO:** 0965.325111

**MODALITA' DI RISPOSTA TELEFONICA:** nome dell'istituzione e dell'impiegato che risponde. L'interessato sarà messo in contatto, nel più breve tempo possibile, con la persona o l'ufficio competente.


**NUMERO FAX SEGRETERIA GENERALE:** 0965.325555

**RAPPORTI CON L'ESTERNO:** saranno caratterizzati dalla massima correttezza e improntati alla reciproca collaborazione.

**REGISTRAZIONE ATTI E RICORSI:** registrazione in tempo reale da parte dell'addetto allo sportello, che provvede al rilascio di apposita ricevuta. La registrazione dei ricorsi e degli atti processuali viene effettuata seguendo l'ordine cronologico di arrivo. Sia i ricorsi, sia gli atti processuali vengono ricevuti all'Ufficio Ricezione Ricorsi.

**UFFICIO RELAZIONI AL PUBBLICO:** responsabile Segreteria Generale Dott.ssa Margherita Verduci.

**ORGANIGRAMMA TAR CALABRIA - SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA**



## **PARTE TERZA - Disposizioni particolari afferenti all'attività di supporto alla funzione giurisdizionale**

**1 - REGISTRI** (All. 2 – art. 1, 2): Presso ciascun ufficio giudiziario è tenuto il registro di presentazione dei ricorsi, diviso per colonne, nel quale sono annotate tutte le informazioni occorrenti per accertare esattamente la presentazione del ricorso, del ricorso incidentale, della domanda riconvenzionale, dei motivi aggiunti, della domanda di intervento, degli atti e documenti prodotti, nonché le notificazioni effettuate, l'esecuzione del pagamento del contributo unificato, l'indicazione dei mezzi istruttori disposti o compiuti e i provvedimenti adottati, la notizia delle impugnazioni proposte avverso i provvedimenti del giudice e il relativo esito. La proposizione dell'impugnazione è registrata quando la segreteria del giudice ne riceve notizia ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dell'allegato 2, ovvero ai sensi dell'articolo 369, comma 3, del codice di procedura civile, o ai sensi dell'articolo 123 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile. La segreteria del giudice a cui l'impugnazione è proposta trasmette senza ritardo copia del provvedimento giurisdizionale che definisce il giudizio di impugnazione.

I ricorsi sono iscritti giornalmente secondo l'ordine di presentazione. Il registro è vistato e firmato in ciascun foglio dal segretario generale, con l'indicazione in fine del numero dei fogli di cui il registro si compone. Il registro è chiuso ogni giorno con l'apposizione della firma del segretario generale.

Le segreterie degli organi di giustizia amministrativa tengono i seguenti registri:

- a) il registro delle istanze di fissazione di udienza, vistato e firmato in ciascun foglio dal segretario generale, con l'indicazione in fine del numero dei fogli di cui il registro si compone. Il segretario, ricevuta l'istanza, ne rilascia ricevuta, se richiesta.
- b) il registro delle istanze di prelievo. Il segretario, ricevuta l'istanza, ne rilascia ricevuta, se richiesta.
- c) il registro per i processi verbali di udienza;
- d) il registro dei decreti e delle ordinanze del presidente; sono annotati gli estremi della trasmissione dei provvedimenti.
- e) il registro delle ordinanze cautelari; sono annotati gli estremi della trasmissione dei provvedimenti.
- f) il registro delle sentenze e degli altri provvedimenti collegiali;
- g) il registro dei ricorsi trattati con il beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
- h) il registro repertorio degli atti che necessitano la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate
- i) il registro delle prenotazioni a debito

La segreteria cura la formazione dell'originale dei provvedimenti del giudice, raccogliendo le sottoscrizioni necessarie e apponendo il timbro e la firma di congiunzione tra i fogli che li compongono.

**2 - FASCICOLI D'UFFICIO** (All. 2 – art. 5): Allorché riceve il deposito dell'atto introduttivo del giudizio, il segretario forma il fascicolo d'ufficio, nel quale inserisce il foglio notizie, l'indice dei documenti depositati, le copie dell'atto introduttivo e dei documenti e, successivamente, degli altri atti delle parti, nonché, anche per estratto, del verbale d'udienza e di ogni atto e provvedimento del giudice o dei suoi ausiliari. Il segretario, dopo aver

controllato la regolarità anche fiscale degli atti e dei documenti depositati da ciascuna parte, data e sottoscrive l'indice del fascicolo ogni qualvolta viene inserito in esso un atto o un documento.

Gli adempimenti inerenti la fase formativa iniziale, costituiti dal deposito del ricorso (e dei relativi documenti) e dalle relative incombenze (iscrizione al ruolo generale ecc.), sono di competenza dell'ufficio depositi della Segreteria Generale. Sul risvolto interno del fascicolo di causa il segretario compila l'elenco di tutti i fascicoli interni depositati dalle parti, indicandone il relativo protocollo.

Gli adempimenti inerenti le fasi formative successive, sono di competenza della Sezione alla quale il ricorso è assegnato.

**3 - FASCICOLO INFORMATICO - FORMAZIONE.** L'Ufficio competente procede, ove abilitato, alla formazione informatica del fascicolo d'ufficio, contenente gli atti del processo come documenti informatici ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo. Nel fascicolo informatico sono inseriti anche i documenti probatori offerti in comunicazione o prodotti dalle parti o comunque acquisiti al processo. Per i documenti probatori prodotti o comunque acquisiti su supporto cartaceo l'inserimento nel fascicolo informatico delle relative copie informatiche è effettuato dall'Ufficio preposto all'accettazione degli atti, sempre che l'operazione non sia eccessivamente onerosa. E' eccessivamente onerosa l'estrazione della copia informatica di documenti probatori prodotti o acquisiti su supporto cartaceo, ai fini dell'inserimento nel fascicolo informatico da parte della cancelleria, ad es. se il numero delle pagine da copiare è superiore a venti. Si procede comunque all'estrazione della copia informatica di documenti probatori prodotti o acquisiti su supporto cartaceo quando la parte allegghi ad essi la copia su supporto informatico.

La formazione del fascicolo informatico non elimina l'obbligo di formazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo. Ogni fascicolo informatico riceve la stessa numerazione del fascicolo cartaceo ed è formato con le stesse modalità seguite per il fascicolo cartaceo. L'indice degli atti contiene anche l'indicazione dei documenti conservati solo nel fascicolo cartaceo ed è redatto in modo da consentire la diretta consultazione degli atti e dei documenti informatici. Gli atti e i documenti probatori depositati dalle parti, contestualmente alla costituzione in giudizio o successivamente, sono inseriti in apposite sezioni del fascicolo informatico contenenti ciascuna l'indicazione del giudizio e della parte cui si riferiscono.

### **Deposito dei documenti in formato digitale**

Il nuovo Codice del Processo Amministrativo prevede che i difensori costituiti forniscano copia in via informatica di tutti gli atti di parte depositati e, ove possibile, dei documenti prodotti e di ogni altro atto di causa.

È ora possibile, per gli avvocati, depositare questo materiale attraverso la Posta Elettronica Certificata (PEC), utilizzando una delle seguenti caselle di Posta Elettronica Certificata:

**[rc\\_ricevimento\\_ricorsi\\_cpa@pec.ga-cert.it](mailto:rc_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it)**

oppure

**[rc\\_atti\\_giudiziari\\_cpa@pec.ga-cert.it](mailto:rc_atti_giudiziari_cpa@pec.ga-cert.it)**

Si raccomanda vivamente di utilizzare questa modalità di invio, piuttosto che depositare in Segreteria i documenti su supporti come CD, DVD o Pen Drive. Sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, all'indirizzo

<https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Sportellodelcittadino/PostaElettronicaCertificata/index.html>

sono disponibili tutte le informazioni sulle modalità di utilizzo della Posta Elettronica Certificata per la trasmissione degli atti digitali.

Si invita a seguire puntualmente le indicazioni fornite, per assicurare la corretta trasmissione dei documenti digitali.

È stato anche realizzato un video, pubblicato sul sito web sotto la sezione della Posta Elettronica Certificata, riguardante la Trasmissione Atti Processuali Tramite PEC.

Il video illustra in dettaglio tutte le operazioni da effettuare per inviare con successo i documenti informatici.

È anche possibile attivare il video direttamente sul vostro telefono cellulare, inquadrando il codice QR qui sotto:



Se il vostro apparecchio non è predisposto per l'interpretazione del codice QR, occorre installare un'apposita applicazione, che si può scaricare attraverso uno dei numerosi siti internet che offrono gratuitamente questi servizi, come ad esempio *Layar App* ( <https://www.layar.com/products/app> ) disponibile per la maggior parte dei telefoni in commercio.

Qualora si dovessero verificare dei problemi tecnici nel deposito dei documenti digitali, nonostante l'applicazione puntuale delle istruzioni illustrate, è possibile chiedere informazioni all'indirizzo di posta elettronica [rt.rc@giustizia-amministrativa.it](mailto:rt.rc@giustizia-amministrativa.it) .

#### **4 - Comunicazioni di segreteria**

Le comunicazioni di segreteria vengono effettuate secondo quanto previsto dal Codice del Processo Amministrativo, privilegiando, ove possibile, l'utilizzo delle tecnologie informatiche.

A tal fine, presso la segreteria sono disponibili dei modelli (Allegato 3) di aggiornamento dei dati di domicilio, nei quali è possibile specificare i recapiti (FAX e/o PEC) dove ricevere le comunicazioni relative al processo.

Si precisa che è comunque necessario presentare un'istanza per ogni procedimento (non è possibile presentare un'istanza di aggiornamento domicilio cumulativa).

## 5 - Poteri delle parti sui fascicoli

### **Direttiva presidenziale prot. n. 819/2010**

Al fine di regolamentare l'accesso ai fascicoli di causa ed il rilascio delle copie degli atti processuali, si fa presente che ai sensi dell'art. 76 delle Disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 7 del D.L. 7/10/1994 n. 571, convertito, con modificazioni, con L. 6/12/1994 n. 673, le parti o i loro difensori muniti di procura, anche se non costituite, possono esaminare gli atti o i documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio e in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia, osservate le leggi sul bollo.

All'Avvocatura Distrettuale dello Stato, organo di rappresentanza giudiziale *ex lege* delle Amministrazioni Statali, è permesso visionare i fascicoli di causa ed estrarne copia, pur in assenza di formale atto di costituzione in giudizio.

Uguale diritto può esercitare direttamente la parte ricorrente, o altra parte legittimata ad esercitare il diritto di accesso, previa esibizione di valido documento di riconoscimento, nonché il difensore di una delle parti, previa esibizione della procura conferitagli.

In quest'ultima ipotesi, per poter dimostrare alle parti interessate che l'accesso è avvenuto nel rispetto della normativa vigente, copia della procura dovrà essere acquisita al fascicolo, con l'annotazione in calce della data ed ora in cui l'accesso è stato esercitato.

I documenti e gli atti prodotti davanti al tribunale amministrativo regionale non possono essere ritirati dalle parti prima che il giudizio sia definito con sentenza passata in giudicato. Dopo il passaggio in giudicato della sentenza le parti costituite potranno ritirare dal fascicolo di causa, previo rilascio di ricevuta al segretario della Sezione, unicamente i propri fascicoli, mentre quello dell'ufficio deve rimanere agli atti del Tribunale nella cartella di causa.

In caso di appello di sentenza definitiva, il segretario del giudice di appello richiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio al segretario del giudice di primo grado. Se è appellata una sentenza non definitiva, ovvero un'ordinanza cautelare, il giudice di appello, può, se lo ritiene necessario, chiedere la trasmissione del fascicolo d'ufficio, ovvero ordinare alla parte interessata di produrre copia di determinati atti.

Il presidente della sezione può autorizzare la sostituzione degli eventuali documenti e atti esibiti in originale con copia conforme degli stessi, predisposta a cura della segreteria su istanza motivata della parte interessata.

Il segretario rilascia copia delle decisioni e di ogni altro provvedimento del giudice a richiesta degli interessati e a loro spese (All. 2 – art. 6 e 7 del Codice).



## 6 - Contributo unificato

A seguito dell'entrata in vigore del "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia" – D.P.R. 30.05. 2002 n. 115, il contributo unificato ha sostituito, a decorrere dal 1° marzo 2002 le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata in causa dell'ufficiale giudiziario.

Per i processi amministrativi già iscritti a ruolo alla data del 1° marzo 2002, una delle parti può avvalersi delle disposizioni della parte II, titolo I, del DPR n. 115/2002 sul contributo unificato, versando l'importo del contributo dovuto in base alla tipologia di ricorso proposto in ragione del cinquanta per cento. Se nessuna delle parti del processo si avvale di tale facoltà, valgono le disposizioni vigenti relative all'imposta di bollo. In tal caso va effettuata la prenotazione a debito dell'imposta di bollo per gli atti prodotti dall'Avvocatura dello Stato presentati in carta libera

Il contributo unificato va depositato contestualmente al deposito del ricorso.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- gli uffici postali utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale (il bollettino di c/c postale è stato approvato con provvedimento del Direttore del 19 febbraio 2002 e pubblicato in G.U. Serie Generale n. 45 del 22 febbraio 2002);
- le banche utilizzando il modello F23
- le tabaccherie, che rilasciano apposito contrassegno comprovante l'avvenuto pagamento, che dovrà essere apposto sulla nota di iscrizione a ruolo disponibile presso gli uffici di segreteria (Allegato n. 2) oppure al modello per la comunicazione di versamento (disponibile, in formato elettronico, sul sito [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)) nel quale andranno indicate, ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 disp. att. c.p.c., le generalità ed il codice fiscale del ricorrente (nei casi di società va indicato il codice fiscale e non la partita Iva)) nonché le generalità del resistente o del convenuto. Il modello è stato approvato con provvedimento del Direttore del 19 febbraio 2002 e pubblicato in G.U. Serie Generale n. 45 del 22 febbraio 2002.

Al ricorso si dovrà allegare: la ricevuta di versamento modello F23 o il bollettino C.C.P. o il contrassegno rilasciato dalle rivendite di generi di monopolio che apposto sul modulo di comunicazione versamento o sulla nota di iscrizione a ruolo.

**CODICI DA INDICARE SUL MODELLO F23 PER IL PAGAMENTO DEGLI IMPORTI A TITOLO DI:****- CONTRIBUTO UNIFICATO E/O SANZIONE****TABELLA CODICI ENTI**

DESCRIZIONE	CODICE ENTE	NOTE
<b>Tribunale amministrativo regionale</b>	<b>9T9</b>	<b>(1)</b>
<b>Consiglio di Stato</b>	<b>9S9</b>	
<b>Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana</b>	<b>9R9</b>	

(1) Indicare nello spazio "sub codice" del campo "6 UFFICIO O ENTE" del Mod. F23 il codice della Regione/Provincia autonoma secondo quanto indicato nella tabella D riportata nelle AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F23.

**TABELLA CODICI TRIBUTO**

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO
<b>Contributo unificato di iscrizione a ruolo nei procedimenti giurisdizionali</b>	<b>941T</b>
<b>Contributo unificato versato a seguito di invito al pagamento da parte dell'ufficio</b>	<b>750T</b>
<b>Contributo unificato – Sanzione – art. 16, comma 1 bis, DPR n. 115/02</b>	<b>699T</b>

## Importi contributo unificato (aggiornati all'1 gennaio 2014)

## Giudizi esenti

richiesta di misure cautelari collegiali (art. 55 del codice p. a.), di misure cautelari monocratiche (art. 56 del codice) e di misure cautelari anteriori alla causa (art. 61 del codice), nonché istanza per la revoca (art. 58 del codice) o per l'esecuzione dell'ordinanza cautelare (art. 59 del codice)	esente
ricorso in materia di <u>pubblico impiego</u> , ivi compreso quello in materia di accesso all'impiego (concorsi), limitatamente all'ipotesi in cui la parte sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a € 34.107,72	esente
ricorso in materia <u>elettorale</u>	esente
ricorso, ex art. 25 L. 7 agosto 1990 n. 241, in materia di <u>accesso alle informazioni ambientali</u> (D.Lgs. 19 agosto 2005 n.195)	esente
ricorso in materia di ricongiungimento familiare e di permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286	esente
ricorso per l' <u>esecuzione/ottemperanza</u> (art. 112 del codice), in materia di equa riparazione ex legge n. 89/2001 ( <i>Legge Pinto</i> )	esente
istanza di correzione di errore materiale	esente
riassunzione	esente
accesso in corso di causa	esente
incidente di esecuzione nell'ambito del giudizio di ottemperanza	esente

## Giudizi non esenti

ricorso ordinario	€ 650,00	
ricorso con <u>rito abbreviato</u> di cui al libro IV, titolo V, del codice [(ad eccezione dei ricorsi ex art. 119 comma 1, lett. a) e b)]	€ 1800,00	
ricorso di cui all'art. 119 comma 1, lett. a) e b) e art. 120 e ss. ( l'importo è calcolato in relazione al valore della controversia* ) * In caso di omessa indicazione del valore, il contributo dovuto è di € 6000,00	Valore controversia inferiore o pari a a € 200.000	€ 2000,00
	Valore controversia compreso tra € 200.000 e € 1.000.000	€ 4000,00
	Valore controversia superiore a € 1.000.000	€ 6000,00
ricorso concernente controversie relative ad <u>infrastrutture strategiche</u> ex art. 125 del codice	<i>l'importo è calcolato in relazione alla tipologia di contenzioso azionato*</i>	
motivi aggiunti	<i>l'importo è calcolato in relazione alla tipologia di contenzioso azionato*</i>	
ricorso incidentale e domanda riconvenzionale	<i>l'importo è calcolato in relazione alla tipologia di contenzioso azionato*</i>	

azione di nullità	<i>l'importo è calcolato in relazione alla tipologia di contenzioso ordinaria</i>
riproposizione a seguito di <i>translatio</i>	<i>l'importo è calcolato in relazione alla tipologia di ricorso azionato*</i>
trasposizione di ricorso straordinario (art. 48 del codice)	<i>va corrisposta la differenza tra quanto versato all'atto della proposizione del ricorso straordinario (650,00 euro) e l'importo dovuto in relazione alla tipologia di giudizio azionato a seguito della trasposizione</i>
ricorso per il <u>risarcimento del danno</u> per equivalente	€ 650,00
ricorso per l' <u>esecuzione/ottemperanza</u> (art. 112 del codice), qualunque sia la decisione di cui è chiesta l'esecuzione	€ 300,00
ricorso per l'esecuzione/ottemperanza (art. 112 del codice), qualunque sia la decisione di cui è chiesta l'esecuzione, con contestuale istanza risarcitoria	€ 650,00
ricorso in materia di <u>accesso ai documenti</u> (art. 116 del codice)	€ 300,00
ricorso avverso il <u>silenzio della P.A.</u> (art. 117 del codice)	€ 300,00
ricorso avverso il silenzio della P.A. (art. 117 del codice), con contestuale istanza risarcitoria	€ 650,00
impugnazione con motivi aggiunti del provvedimento sopravvenuto nel corso del procedimento giurisdizionale sul silenzio	<i>l'importo è calcolato in relazione alla tipologia di ricorso azionato*</i>
opposizione di terzo	<i>l'importo è calcolato in relazione alla tipologia di ricorso originario</i>
ricorso per ingiunzione	€ 650,00
revocazione sentenza di primo grado	<i>l'importo è calcolato in relazione alla tipologia di appello azionato*</i>
ricorso in materia di "diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno, di ingresso nel territorio dello stato"	€ 300,00
ricorso in materia di <u>pubblico impiego</u> (DINIEGO, ACCESSO AGLI ATTI, SILENZIO, ESECUZIONE SENTENZA OD OTTEMPERANZA AL GIUDICATO), ivi compreso quello in materia di accesso all'impiego (concorsi), limitatamente all'ipotesi in cui la parte sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a € 34.107,72	€ 150,000
ricorso in materia di <u>pubblico impiego</u> , ivi compreso quello in materia di accesso all'impiego (concorsi), limitatamente all'ipotesi in cui la parte sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a € 34.107,72	€ 325,000

## Dichiarazione di esenzione

Qualora l'avvocato ritenga di non dover versare il contributo unificato, è tenuto ad indicarne le motivazioni con apposita dichiarazione di esenzione da produrre all'interno dell'atto o da apporre in calce alla nota di iscrizione a ruolo.

La segreteria sottoporrà la relativa questione all'Ufficio Contributo Unificato, il quale deciderà in merito alla spettanza o meno del credito.

## Mancato o insufficiente versamento del contributo unificato

In caso di mancato o di insufficiente pagamento del contributo unificato, l'Ufficio provvede, entro 30 gg. dal deposito del ricorso, ad invitare la parte a versare l'importo del contributo dovuto. Tale invito sarà notificato ai sensi dell'articolo 137 del c.p.c. alla parte nel domicilio eletto.

Nell'invito sono indicati il termine e le modalità per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.

A seguito della introduzione della sanzione prevista dall'art. 21 DL n. 223/2006, l'invito al pagamento contiene, a pena di nullità, i fatti attribuiti al trasgressore, le norme applicate, l'entità della eventuale sanzione ed i minimi edittali previsti dalla legge per la violazione.

In particolare l'invito al pagamento reca:

- il numero di protocollo e la data
- l'indicazione della somma dovuta a titolo di contributo unificato nei casi di omesso o insufficiente pagamento del contributo dovuto;
- breve motivazione sulla debenza del tributo;
- invito a provvedere al pagamento nel termine di 30 giorni dalla notifica dell'avviso con obbligo di depositare la ricevuta di versamento presso la segreteria nei dieci giorni successivi al pagamento;
- indicazione della sanzione commisurata alla durata dell'inadempimento nelle seguenti percentuali, ovvero:
  - un quarto del minimo edittale (pari al 25 per cento dell'importo dovuto e non versato) se il pagamento del contributo unificato e della sanzione avviene entro il 60° giorno dalla notifica dell'invito al pagamento;
  - centocinquanta per cento dell'importo dovuto e non versato se il pagamento avviene tra il 61° giorno e l'80° giorno dalla notifica dell'invito al pagamento;
  - duecento per cento dell'importo dovuto e non versato se il pagamento avviene successivamente.
- Ove la parte non ottemperi entro i termini previsti, si procederà ad iscrizione a ruolo per la riscossione coattiva.
- l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive;
- l'indicazione della sua impugnabilità dinanzi alla competente commissione tributaria provinciale.

In mancanza di deduzioni difensive, l'invito al pagamento costituisce provvedimento di irrogazione, impugnabile innanzi alle commissioni tributarie. In caso di presentazione di deduzioni, ove non accolte, l'ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione irroga le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.

**CODICI DA UTILIZZARE PER L'ISCRIZIONE A RUOLO**

<b>Codice Ente</b>	<b>Causale</b>	<b>Codice</b>	<b>Capo</b>	<b>Articolo</b>	<b>Capitolo</b>
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE	<b>Contributo Unificato</b>	<b>1D25</b>	<b>08</b>	<b>3321</b>	<b>00</b>
	<b>Interessi</b>	<b>1D26</b>	<b>08</b>	<b>3321</b>	<b>00</b>
CONSIGLIO DI STATO/ CGARS	<b>Contributo Unificato</b>	<b>1D49</b>	<b>08</b>	<b>3321</b>	<b>00</b>
	<b>Interessi</b>	<b>1D50</b>	<b>08</b>	<b>3321</b>	<b>00</b>
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE	<b>Sanzione ex art. 16, c. 1 bis, DPR n. 115/02</b>	<b>1N52</b>	<b>08</b>	<b>3321</b>	<b>00</b>
CONSIGLIO DI STATO/ CGARS	<b>Sanzione ex art. 16, c. 1 bis, DPR n. 115/02</b>	<b>1N53</b>	<b>08</b>	<b>3321</b>	<b>00</b>

## Codici Ente

Ente	T. Uff	Uff	Denominazione Ente	Indirizzo	Cap	Comune
16752			TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA	PIAZZA MASSARI 6/14	70122	BARI
16759			TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L' UMBRIA	VIA BAGLIONI 3	06100	PERUGIA
16795			TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA	VIA BUTERA, 6	90133	PALERMO
16804			TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE SICILIA - SEZ. CATANIA	VIA MILANO, 42	95127	CATANIA
16821			TRIBUNALE AMM. REG. PER L'EMILIA ROMAGNA SEZIONE DI PARMA	PIAZZALE SANTAFIORA 7	43100	PARMA
16854			TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA VALLE D'AOSTA	PIAZZA ACCADEMIA S. ANSELMO 2	11100	AOSTA
16883			TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO	V. CANNAREGIO 2277-78	30122	VENEZIA
16917			TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DI TRENTO	VIA CALEPINA 50	38100	TRENTO
16931			TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REG.LE PER LA PUGLIA SEZ. DI LECCE	VIA RUBICHI 23/A	73100	LECCE
16932			TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA	VIA SASSARI 17	09124	CAGLIARI
16956			TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE - ANCONA	PIAZZA CAVOUR 29	60100	ANCONA
16957			TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER MOLISE - CAMPOBASSO	VIA S. GIOVANNI - PAL. POSTE ITALIANE	86100	CAMPOBASSO
16958			TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE - TORINO	CORSO STATI UNITI 45	10129	TORINO
16960			TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA - FIRENZE	VIA RICASOLI 40	50122	FIRENZE
16962			TRIBUNALE REGIONALE GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA SEZ AUT BOLZANO	VIA CLAUDIA DE MEDICI 8	39100	BOLZANO
16963			TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER ABRUZZO SEZ. PESCARA	VIA A. LO FEUDO 1	65100	PESCARA
16964			TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER BASILICATA - POTENZA	VIA ROSICA 89/91	85100	POTENZA
16965			TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER CALABRIA - CATANZARO	VIA MARIO GRECO 185 VICO II	88100	CATANZARO
16966			TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER CALABRIA SEZ REGGIO C	VIALE AMENDOLA 8	89100	REGGIO DI CALABRIA
16967			TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA - NAPOLI	PIAZZA MUNICIPIO 64	80133	NAPOLI
16968			TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE CAMPANIA SEZ. SALERNO	PIAZZETTA SAN TOMMASO D'AQUINO 3	84100	SALERNO
16969			TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA	STRADA MAGGIORE 53	40125	BOLOGNA
16970			TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - PARMA	PIAZZALE SANTAFIORA 7	43100	PARMA
16971			TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE FRIULI VENEZIA G.TRIESTE	PIAZZA DELL'UNITA D'ITALIA 7	34100	TRIESTE
16972			TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA	VIA FLAMINIA 189	00196	ROMA
16973			TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO SEZ. DI LATINA	VIA ANDREA DORIA 4	04100	LATINA
16974			TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LIGURIA - GENOVA	VIA DEI MILLE 9	16147	GENOVA
16975			TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - MILANO	VIA CONSERVATORIO 13	20122	MILANO
16976			TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LOMBARDIA SEZ. BRESCIA	VIA MALTA 12	25100	BRESCIA
16977			TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO - L'AQUILA	VIA SALARIA ANTICA EST 27	67100	L'AQUILA
16762			CONSIGLIO DI STATO	P.ZZA CAPO DI FERRO 13 PAL SPADA I PIANO	00186	ROMA
16762	0	3	CONSIGLIO DI STATO SESTA SEZIONE GIURISDIZIONALE	P.ZZA CAPO DI FERRO 13 PAL SPADA I PIANO	00186	ROMA
16762	0	2	CONSIGLIO DI STATO QUINTA SEZIONE GIURISDIZIONALE	P.ZZA CAPO DI FERRO 13 PAL SPADA I PIANO	00186	ROMA
16762	0	1	CONSIGLIO DI STATO QUARTA SEZIONE GIURISDIZIONALE	P.ZZA CAPO DI FERRO 13 PAL SPADA I PIANO	00186	ROMA
20029			CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER REGIONE SICILIANA	VIA FILIPPO CORDOVA 76	90143	PALERMO

## Rimborso del contributo unificato

Con Circolare 26 Ottobre 2007 n. 33 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha delineato le modalità di rimborso del Contributo unificato.

Il diritto al rimborso del contributo unificato insorge a favore dei soggetti che abbiano effettuato il versamento del tributo indebitamente ovvero in misura superiore a quella dovuta.

Il diritto al rimborso deve essere esercitato, a mezzo apposita istanza, entro il termine di decadenza di due anni, decorrente dal giorno in cui è stato eseguito il versamento, giusta previsione dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Le eventuali richieste prodotte oltre il suddetto termine biennale di decadenza non potranno trovare accoglimento.

Condizioni imprescindibili per l'utile proposizione dell'istanza di rimborso sono l'univoca identificabilità dell'ufficio giudiziario competente, del contribuente che ha effettuato il versamento e, infine, del giudizio di riferimento (chiaramente, nei soli casi in cui questo sia stato effettivamente incardinato).

In proposito, si significa che, per i soli versamenti eseguiti a mezzo F23, l'erronea indicazione del codice ufficio, come anche quella del codice tributo, di per se non costituisce una ragione sufficiente a generare il diritto al rimborso di quanto versato.

Invero, in simili evenienze, gli errori occorsi possono essere rettificati, inviando una apposita comunicazione in tal senso sia all'ufficio giudiziario interessato (o agli uffici giudiziari interessati), sia all'Ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competente in base al versamento eseguito, giusta le indicazioni fornite nelle risoluzioni 26 maggio 2000, n. 73, e 9 agosto 2000, n. 131, entrambe del Ministero delle finanze, alle quali, ad ogni buon fine, si rinvia.

Nell'ipotesi di mancato deposito dell'atto introduttivo del giudizio a fronte di versamento eseguito presso le ricevitorie di generi di monopolio e di valori bollati (cosiddetto "versamento semplificato"), stante anche l'impossibilità di individuare l'effettivo contribuente, unico soggetto legittimato a chiedere un eventuale rimborso, deve ritenersi preclusa la possibilità di ottenere la restituzione delle somme versate.

Per evidenti ragioni di economicità amministrativa, nelle more dell'adozione del decreto o dei decreti previsti dall'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 - concernenti, tra l'altro, la semplificazione della disciplina sul pagamento delle somme di modesto ammontare - non va dato corso alle richieste di rimborso di importo complessivo inferiore a dodici euro, in coerenza con l'indicazione contenuta nello stesso art. 25.

L'istanza di rimborso, redatta in carta semplice (art. 5 della Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642), è prodotta all'ufficio giudiziario competente, appartenente alla giurisdizione ordinaria ovvero a quella amministrativa, individuato sulla base del relativo procedimento giurisdizionale ovvero, nel caso questo non sia stato più promosso, dell'indicazione contenuta sul bollettino di conto corrente postale o sul modello di versamento F23 (nome o codice ufficio).

L'istanza può essere presentata direttamente all'ufficio giudiziario oppure spedita allo stesso con plico senza busta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel caso di avvenuta presentazione dell'istanza ad ufficio incompetente, lo stesso provvede al successivo inoltro alla cancelleria dell'ufficio giudiziario competente, dandone notizia al contribuente.

Nell'istanza, oltre alle generalità, il richiedente o i richiedenti, sotto la propria responsabilità per la veridicità di quanto indicato, devono precisare:

- a) la data e il luogo di nascita;
- b) il codice fiscale;

- c) la residenza e il relativo codice di avviamento postale;
- d) il domicilio, se diverso dalla residenza, e il recapito a cui indirizzare le comunicazioni con l'eventuale indicazione del numero di telefono e dell'indirizzo di posta elettronica;
- e) gli elementi idonei alla agevole identificazione del giudizio per il quale e' stato versato il contributo unificato (parti, numero di ruolo, ecc.);
- f) gli estremi del versamento o dei versamenti effettuati, con il relativo importo;
- g) l'importo richiesto a rimborso;
- h) la modalità di pagamento prescelta per il rimborso degli importi reclamati.

Inoltre, la medesima istanza deve contenere la dichiarazione, resa sempre sotto la responsabilità del contribuente, dell'inesistenza di altre analoghe richieste di rimborso fondate sui medesimi presupposti.

E' appena il caso di soggiungere che la possibilità di proporre un'unica istanza riguardante più versamenti presuppone che essi siano ascrivibili al medesimo contribuente legittimato e all'identico ufficio giudiziario competente.

Per l'identificazione certa del richiedente (a tal proposito si precisa che la richiesta deve essere proposta dalla parte personalmente), l'istanza di rimborso, al momento della presentazione, deve essere sottoscritta alla presenza del funzionario addetto al recupero.

In caso di presentazione effettuata a cura di soggetto diverso, oppure di invio eseguito a mezzo del servizio postale, l'istanza, già sottoscritta, deve essere corredata dalla copia fotostatica di un valido documento personale di riconoscimento del richiedente

Per ogni istanza presentata direttamente all'ufficio giudiziario, dopo un generale e semplice riscontro formale, e' rilasciata apposita ricevuta.

Per le richieste inoltrate mediante il servizio postale, ai fini della verifica della decadenza del diritto al rimborso, fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante, mentre verrà preso in considerazione il momento di ricezione quanto al rispetto dell'ordine cronologico per la trattazione di tutte le istanze pervenute.

Nessuna responsabilità può derivare all'Amministrazione destinataria, salvo il caso di colpa imputabile alla stessa, dall'eventuale verificarsi di disagi postali o di mancato recapito.

Le istanze devono essere corredate della documentazione comprovante il diritto al rimborso. In particolare, in caso di rimborso richiesto a fronte della mancata iscrizione a ruolo del procedimento giurisdizionale presso l'ufficio giudiziario, devono essere allegati, a pena di improcedibilità, tutti i documenti originali comprovanti l'avvenuto versamento del contributo unificato.

Esemplificando, quanto al modello F23, devono essere prodotti in originale sia la "copia per il soggetto che effettua il pagamento" che la "copia per eventuale presentazione all'Ufficio" ed entrambi gli esemplari devono recare la quietanza resa dal soggetto che ha proceduto alla riscossione del contributo unificato (cessionario, banca o Poste Italiane S.p.A.). Parimenti, nel caso di versamento eseguito a mezzo conto corrente postale devono essere allegati in originale tanto il tagliando denominato "attestazione di versamento", quanto quello denominato "ricevuta di versamento". All'istanza di rimborso deve essere altresì allegato, nell'ipotesi di mancata iscrizione a ruolo del procedimento giurisdizionale, l'originale dell'atto giudiziario, completo di notifica, in virtù del quale e' stato effettuato il versamento.

L'ufficio giudiziario competente, una volta acquisita l'istanza di rimborso, provvede, preliminarmente, ad accertare la legittimazione del contribuente istante, il quale deve naturalmente coincidere con il soggetto che ha provveduto al versamento del contributo unificato.



In seguito, il medesimo ufficio procede al riscontro delle dichiarazioni rese e delle richieste avanzate, appurando, in particolare, l'effettività dell'importo del versamento (o dei versamenti) e la sussistenza, sulla base della documentazione prodotta e di quella già in possesso, dei presupposti indicati a fondamento del diritto vantato.

Per le richieste di rimborso a fronte delle quali l'originale del versamento è stato acquisito al fascicolo del procedimento, il funzionario responsabile della competente cancelleria individua, tra gli altri elementi, le circostanze che legittimano la richiesta di rimborso.

In buona sostanza, il funzionario deve accertare la misura del contributo unificato dovuta per il procedimento di riferimento ovvero la sussistenza di ipotesi di esenzione, nonché l'importo del versamento effettuato e l'effettiva esistenza di differenze a favore del contribuente.

Conclusosi il riscontro con il riconoscimento del diritto al rimborso e con la quantificazione del relativo ammontare, il predetto funzionario responsabile compendia gli esiti dell'istruttoria compiuta in un'apposita attestazione, affinché il servizio competente possa procedere alla susseguente fase di liquidazione.

Nel provvedimento di liquidazione sono indicati i dati necessari per individuare la decorrenza degli interessi, da calcolarsi per semestre intero, escluso il primo, dalla data di versamento sino alla data dell'ordine di pagamento, secondo le modalità e il saggio previsti dall'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

Il calcolo degli interessi maturati è effettuato dall'Agenzia delle entrate.

Il competente funzionario dell'ufficio giudiziario adotta il provvedimento di liquidazione in un unico esemplare originale.

Una copia del provvedimento, da mantenere agli atti d'ufficio, deve essere corredata della documentazione comprovante l'avvenuto versamento del contributo unificato. Necessariamente devono essere allegate le quietanze originali (modello F23, bollettino di conto corrente postale) per i rimborsi eseguiti in assenza di procedimento giurisdizionale instaurato, ovvero, negli altri casi, l'attestazione con cui è stato accertato il diritto al rimborso, nonché una copia dichiarata conforme della ricevuta di versamento inserita nel fascicolo processuale di riferimento.

Al chiaro scopo di evitare il rischio di duplicazione di pagamenti, sull'originale della ricevuta di versamento e sull'originale dell'atto cui la stessa è stata acclusa o applicata deve essere riportato in debita evidenza l'avvenuto riconoscimento del rimborso, indicando l'importo e gli estremi del relativo provvedimento di liquidazione.

Terminata l'istruttoria con il riconoscimento e la quantificazione del rimborso, totale o parziale, del contributo unificato versato, l'ufficio giudiziario provvede a trasmettere il provvedimento di liquidazione all'Ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, individuato sulla base della sede dell'ufficio giudiziario emittente, trattenendo la copia della documentazione a supporto del rimborso per gli eventuali successivi controlli.

Dell'avvenuta trasmissione è data contestuale notizia al contribuente beneficiario sempre a cura dell'ufficio giudiziario.

Il provvedimento di liquidazione deve contenere: i dati anagrafici ed il codice fiscale del contribuente titolare del rimborso, la somma da rimborsare, la data di decorrenza degli interessi (ovvero la data di versamento del contributo unificato), nonché, qualora sia stato richiesto il pagamento a mezzo accredito, le coordinate del relativo conto corrente bancario o postale secondo lo standard internazionale IBAN (costituite dai codici: Paese, Check digit, CIN, ABI, CAB, numero di conto) intestato o cointestato al contribuente beneficiario.

L'Ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, una volta ricevuto il provvedimento di liquidazione, provvede ad acquisire i dati ivi inseriti e ad esperire i dovuti riscontri di natura formale.

Successivamente, nel rispetto dell'ordine cronologico dei provvedimenti di liquidazione pervenuti ed in base agli stanziamenti in bilancio, l'Agenzia delle entrate esegue il pagamento delle somme a rimborso, emettendo apposito ordinativo, comprensivo del capitale e degli interessi maturati, a favore del beneficiario.

L'emergenza di carenze o irregolarità nel provvedimento di liquidazione deve essere tempestivamente segnalata dall'Ufficio locale dell'Agenzia delle entrate all'ufficio giudiziario emittente per consentire l'adozione degli opportuni interventi correttivi.

L'ordinativo e' emesso con procedura automatizzata secondo le modalità previste nel decreto 29 dicembre 2000 adottato dal Direttore generale del Dipartimento delle entrate - Ministero delle finanze.

L'estinzione del titolo di spesa avviene mediante accredito su conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario oppure, in mancanza dei dati necessari per l'accredito, a mezzo vaglia cambiario non trasferibile emesso dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 5 del citato decreto del 29 dicembre 2000.

Nel caso di somme indebitamente rimborsate per errori occorsi nel procedimento di liquidazione oppure per altri disguidi, il competente ufficio giudiziario, informato al riguardo dall'Agenzia delle entrate, provvede - in analogia con quanto previsto dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato - al recupero delle relative somme mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, e successive modificazioni.

Sono pure applicabili, in quanto compatibili, le altre disposizioni in materia di riscossione del contributo unificato (Parte VII, Titolo VII, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002).

Le eventuali controversie sull'entità dell'importo rimborsato ovvero sulla fondatezza del diritto al rimborso, rientrando nella sfera di cognizione del giudice tributario, sono disciplinate dalle disposizioni previste per il processo tributario contenute nel decreto legislativo n. 546/1992..

Nello specifico, il ricorso può essere proposto avverso il rifiuto espresso o tacito del rimborso, secondo le modalità previste dagli articoli 18 e 20 del suddetto decreto legislativo, avanti alla competente Commissione tributaria provinciale o, per le province di Bolzano e Trento, avanti alla competente Commissione tributaria di 1° grado.

Il ricorso deve essere notificato al solo ufficio giudiziario che non ha accolto, in tutto o in parte, il richiesto rimborso.

Per quanto attiene all'ipotesi di rifiuto tacito, si evidenzia che il ricorso può essere proposto entro il termine ordinario di prescrizione decennale, ma solo una volta trascorsi novanta giorni dalla presentazione dell'istanza di rimborso (art. 21, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992). Si rammenta che tale istanza di rimborso deve essere prodotta, a pena di decadenza, entro due anni dal versamento del contributo unificato.

Nella diversa ipotesi di rifiuto espresso alla restituzione delle somme versate, il provvedimento di rigetto, da notificare al contribuente istante, deve contenere l'indicazione del termine di decadenza entro il quale l'eventuale ricorso deve essere proposto, delle forme da osservare per la sua proposizione, nonché della Commissione tributaria competente.

L'istanza da utilizzare per il rimborso del contributo unificato è disponibile presso la Segreteria del Tribunale nonché sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato, al link:

**[http://www.rgs.mef.gov.it/\\_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2007/Allegati-C29/Allegato-1---istanza-di-rimborso-v-3.doc](http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2007/Allegati-C29/Allegato-1---istanza-di-rimborso-v-3.doc)**

## 7 - Patrocinio a spese dello stato

Nel processo amministrativo è assicurato il patrocinio per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.

L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.

Qualunque interessato che si trovi nelle condizioni indicate nell'articolo 76 del D.P.R. 30-5-2002 n. 115 può chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo. L'istanza redatta in conformità con quanto prescritto dall'art. 79 D.P.R. citato e sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità con sottoscrizione autenticata dal difensore, ovvero eseguita con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, va presentata direttamente presso la segreteria del competente Tribunale ai fini dell'esame da parte dell'apposita Commissione per il patrocinio a spese dello Stato, istituita ai sensi dell'art. 1, comma 1308, della L. 27-12-2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), **utilizzando, preferibilmente, l'apposito modello predisposto dalla Commissione di questo ufficio e allegato al presente documento (Allegato 4).**

In tale materia, gli onorari e spese del difensore - da liquidarsi, ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c, sulla base di apposita nota redatta dal difensore con il riferimento distinto e specifico all'articolo della tariffa dal quale si desume ciascuna partita – sono determinati sulla base delle prestazioni rese, avuto riguardo alle tariffe professionali di cui al D.M. 20-07-2012 n. 140 (regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27).

## 8 - Rilascio copie

Le copie dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti processuali vengono rilasciate previa presentazione di apposita istanza e previo pagamento dei diritti di copia (ove dovuti), corrisposti in marche da bollo ordinarie da apporre sull'istanza o sull'originale (art. 285 T.U.).

Se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito, il funzionario addetto all'ufficio rifiuta di rilasciare la copia.

Dell'avvenuto pagamento deve farsi attestazione sull'atto rilasciato al richiedente.

Per il rilascio entro due giorni di copie su supporto cartaceo, senza e con certificazione di conformità, il diritto dovuto è triplicato.

Non è richiesto il previo pagamento dell'imposta di registro per il rilascio di copia conforme della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale che debba essere utilizzato per procedere all'esecuzione.

*La Commissione Speciale del Consiglio di Stato, con parere espresso nella seduta del 4 ottobre 1999, ha statuito che, nelle ipotesi normativamente previste di processo esente (dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura), l'esenzione - nei casi di istanze di rilascio copia di atti processuali - riguarda i soli atti strettamente necessari per la pronuncia dell'Organo adito, e non già anche tutti i rapporti di produzione o acquisizione documentale riferiti ai tipi di controversie oggetto del favor legis.*

**Si fa inoltre presente, che, per ragioni organizzative, l'attività di rilascio copie atti e documenti verrà svolta esclusivamente nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 utilizzando la modulistica disponibile presso l'Ufficio Copie, che ad ogni buon fine si riporta nella sezione modulistica.**

## 9 - Decertificazione dei rapporti tra P.A. e soggetto privato

### Direttiva n. 14/2011 del Ministero della pubblica amministrazione e della semplificazione

Al fine di garantire una completa “decertificazione” nei rapporti fra P.A. e privati, sono state introdotte le seguenti novità:

- 1) Dal 1 gennaio 2012 le P.A. e i privati gestori di pubblici servizi **non possono più accettare** i certificati dai privati, **ne tantomeno richiederli**.
- 2) Sui certificati rilasciati, a partire dal 1 gennaio 2012, deve essere apposta, a pena di nullità, la seguente dicitura:

***“ il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi ”.***

In accordo a quanto disposto con ordine di servizio prot. n. 23/2012, è affidata alla Dott.ssa M. Verduci la cura di tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni precedenti.

In assenza della Dott. M. Verduci, il servizio è comunque garantito dal Dott. C. Nassis.

Eventuali inosservanze alle predette indicazioni costituiscono violazione dei doveri d’ufficio, si raccomanda, pertanto, di attenersi scrupolosamente alle disposizioni di cui sopra.





N. /2015  
REG. DECRETI

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CALABRIA  
SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA

IL PRESIDENTE

**MAGGIO**

CAMERA DI CONSIGLIO - UDIENZA PUBBLICA	MERCOLEDÌ 11
CAMERA DI CONSIGLIO - UDIENZA PUBBLICA	GIOVEDÌ 12
CAMERA DI CONSIGLIO - UDIENZA PUBBLICA	MERCOLEDÌ 25
CAMERA DI CONSIGLIO - UDIENZA PUBBLICA	GIOVEDÌ 26

**GIUGNO**

CAMERA DI CONSIGLIO - UDIENZA PUBBLICA	MERCOLEDÌ 8
CAMERA DI CONSIGLIO - UDIENZA PUBBLICA	GIOVEDÌ 9
CAMERA DI CONSIGLIO - UDIENZA PUBBLICA	MERCOLEDÌ 22
CAMERA DI CONSIGLIO - UDIENZA PUBBLICA	GIOVEDÌ 23

**LUGLIO**

CAMERA DI CONSIGLIO - UDIENZA PUBBLICA	MERCOLEDÌ 6
CAMERA DI CONSIGLIO - UDIENZA PUBBLICA	GIOVEDÌ 7
CAMERA DI CONSIGLIO - UDIENZA PUBBLICA	MERCOLEDÌ 20
CAMERA DI CONSIGLIO - UDIENZA PUBBLICA	GIOVEDÌ 21

**SETTEMBRE**

CAMERA DI CONSIGLIO	MERCOLEDÌ 7
CAMERA DI CONSIGLIO - UDIENZA PUBBLICA	MERCOLEDÌ 21



N. /2015  
REG. DECRETI

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CALABRIA  
SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA

IL PRESIDENTE

**OTTOBRE**

CAMERA DI CONSIGLIO - UDIENZA PUBBLICA	MERCOLEDÌ 12
CAMERA DI CONSIGLIO - UDIENZA PUBBLICA	GIOVEDÌ 13
CAMERA DI CONSIGLIO - UDIENZA PUBBLICA	MERCOLEDÌ 26
CAMERA DI CONSIGLIO - UDIENZA PUBBLICA	GIOVEDÌ 27

**NOVEMBRE**

CAMERA DI CONSIGLIO - UDIENZA PUBBLICA	MERCOLEDÌ 9
CAMERA DI CONSIGLIO - UDIENZA PUBBLICA	GIOVEDÌ 10
CAMERA DI CONSIGLIO - UDIENZA PUBBLICA	MERCOLEDÌ 23
CAMERA DI CONSIGLIO - UDIENZA PUBBLICA	GIOVEDÌ 24

**DICEMBRE**

CAMERA DI CONSIGLIO - UDIENZA PUBBLICA	MERCOLEDÌ 14
CAMERA DI CONSIGLIO - UDIENZA PUBBLICA	GIOVEDÌ 15
CAMERA DI CONSIGLIO - UDIENZA PUBBLICA	MERCOLEDÌ 21
CAMERA DI CONSIGLIO - UDIENZA PUBBLICA	GIOVEDÌ 22

L'ORARIO DELLE CAMERE DI CONSIGLIO E DELLE UDIENZE PUBBLICHE È FISSATO  
COME SEGUE



N. /2015  
REG. DECRETI

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CALABRIA  
SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA

IL PRESIDENTE

- **CAMERE DI CONSIGLIO:** ORE 9.00  
- **UDIENZE PUBBLICHE:** ORE 11.00

A CURA DELLA SEGRETERIA GIURISDIZIONALE COPIA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO SARÀ AFFISSA ALL'ALBO DELL'UFFICIO E TRASMESSA AL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, AL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, AL SEGRETARIO DELEGATO PER I TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI, AL PRESIDENTE DEL T.A.R. DELLA CALABRIA - SEDE DI CATANZARO, AI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO CALABRIA, LOCRI E PALMI, AL PREFETTO DI REGGIO CALABRIA, AL COMANDANTE PROVINCIALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI DI REGGIO CALABRIA, AL QUESTORE DI REGGIO CALABRIA, AL COMANDANTE PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI REGGIO CALABRIA, AL COMANDANTE DEL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI REGGIO CALABRIA.

IN REGGIO CALABRIA, 9 NOVEMBRE 2015

IL PRESIDENTE  
ROBERTO POLITI



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CALABRIA

Sezione Staccata di Reggio Calabria

IL PRESIDENTE

N. 19 /2015

Reg. Decr.

Visto l'art.1 comma 1308 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che presso ogni Organo giurisdizionale amministrativo di primo grado e sue sezioni staccate è istituita una Commissione per il gratuito patrocinio a spese dello Stato;

**Considerata** la necessità di garantire la composizione della Commissione presso questa Sezione staccata del Tribunale Amministrativo per la Calabria secondo i criteri indicati nel suddetto comma;

Visto il decreto n.8 del 10 dicembre 2012;

Vista la designazione degli avvocati quali componenti deliberata dal Consiglio degli Avvocati di Reggio Calabria comunicata con nota prot. 243 del 14 aprile 2009;

**DISPONE**

la Commissione per il gratuito patrocinio a spese dello Stato per il periodo 1° gennaio 2016 - 31 marzo 2016 presso la Sezione Staccata di Reggio Calabria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria è composta come segue:

**Componenti effettivi:**

Pres. Roberto Politi - Presidente  
Ref. Angela Fontana  
Avv. Sergio Florio

**Componenti Supplenti:**

Ref. Filippo Maria Tropiano - Presidente  
Ref. Donatella Testini  
Avv. Domenico Iofrida

Le funzioni di segretario saranno così esercitate:

Dott.ssa Elisabetta Putorti - Segretario



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CALABRIA

Sezione Staccata di Reggio Calabria

IL PRESIDENTE

Ogni altra modalità qui non espressamente indicata si intende confermata in quanto già precedentemente disposto nel decreto n. 8 del 10. dicembre 2012.

Il presente provvedimento a cura della Segreteria sarà comunicato ai componenti suindicati ed ai dipendenti designati e sarà inserito in copia nei fascicoli personali degli interessati.

L'originale del presente provvedimento sarà conservato dal Dirigente, che curerà la raccolta delle disposizioni impartite dallo scrivente.

Reggio Calabria, 30 novembre 2015

IL PRESIDENTE

Dott. Roberto Politi





**T.A.R.**  
*Servizio rilascio copie*

**URGENTE**

IL SOTTOSCRITTO \_\_\_\_\_  
DOCUMENTO IDENTITA' TIPO \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_  
DATA E LUOGO RILASCIO \_\_\_\_\_  
IN QUALITA' DI  DIFENSORE  DELEGATO  PARTE  
C.F. AVVOCATO/PARTE \_\_\_\_\_  
NEL GIUDIZIO N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_  
PEC/E-MAIL \_\_\_\_\_

**chiede il rilascio di:** n. \_\_\_\_\_ copia/e semplice  
n. \_\_\_\_\_ copia/e autentica  
n. \_\_\_\_\_ estratto con formula esecutiva  
n. \_\_\_\_\_ integrale con formula esecutiva

DECISIONE (SENTENZA)		ORDINANZA	
n. ....	anno .....	cautelare n. ....	anno .....
n. ....	anno .....	cautelare n. ....	anno .....
n. ....	anno .....	collegiale n. ....	anno .....
n. ....	anno .....	collegiale n. ....	anno .....
DISPOSITIVO		DECRETI	
n. ....	anno .....	cautelare n. ....	anno .....
n. ....	anno .....	decisorio n. ....	anno .....
DOCUMENTI			
N. RG .....	prot. n. ....	.....	
N. RG .....	prot. n. ....	.....	
N. RG .....	prot. n. ....	.....	
VERBALI			
su ricorso n. ....		data udienza .....	
su ricorso n. ....		data udienza .....	

**SEZIONE** .....

LE COPIE RICHIESTE SONO ESENTI RIGUARDANDO CONTROVERSIE IN MATERIA DI:	
<input type="checkbox"/> PUBBLICO IMPIEGO	Motivo della richiesta (*):   (*): ad es.: integrazione del contraddittorio, proposizione di motivi aggiunti.
<input type="checkbox"/> ELETTORALE	
<input type="checkbox"/> ALTRO:	
<b>Non rientrano nell'esenzione le copie richieste per azionare la legge n. 89/2001 (c.d. Pinto)</b>	

PRENOTAZIONE A DEBITO

firma .....

Il .....

**SPAZIO PER APPOSIZIONE MARCHE**

**N.B. Le copie dovranno essere ritirate entro un mese dalla richiesta. In mancanza l'ufficio si attiverà per il recupero.**

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CALABRIA**  
**SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA**  
**NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO**

RICORRENTE: \_\_\_\_\_

CODICE FISCALE O PARTITA IVA: \_\_\_\_\_

**RESIDENZA**

CITTA': \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_

INDIRIZZO: \_\_\_\_\_ N. CIV. \_\_\_\_\_

DIFENSORE/I: \_\_\_\_\_

DOMICILIO: \_\_\_\_\_

**INDIRIZZO PEC** \_\_\_\_\_ **N. FAX** \_\_\_\_\_

OGGETTO DEL RICORSO: \_\_\_\_\_

TIPO DI RICORSO: \_\_\_\_\_

AMMINISTRAZIONE INTIMATA/E: \_\_\_\_\_

DATA ULTIMA NOTIFICA: \_\_\_\_\_ N. DOCUMENTI (RICORSO ESCLUSO): \_\_\_\_\_

ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
ISTANZA MISURE CAUTELARI PROVVISORIE (ex art. 56 c.p.a.)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
ISTANZE ISTRUTTORIE	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
DOMANDA FISSAZIONE UDIENZA	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
DOMANDA PRELIEVO	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
DOCUMENTO IN FORMATO ELETTRONICO <input type="checkbox"/> CD-R / DVD <input type="checkbox"/> PENDRIVE <input type="checkbox"/> DEPOSITO A MEZZO PEC	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

Il sottoscritto attesta la conformità tra il contenuto del documento in formato elettronico e quello cartaceo depositato in data odierna (ex art. 136, comma 2, c.p.a.).

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che il presente ricorso:

E' connesso al / ai ricorso / i N.R.G. \_\_\_\_\_.

Non è connesso ad alcun ricorso.

L'Avvocato \_\_\_\_\_

**CONTRIBUTO UNIFICATO (D.P.R. 30 maggio 2002 n. 155 e succ. mod.)**

<input type="checkbox"/> Contributo versato
Euro: _____

<input type="checkbox"/> Contributo non versato
Si dichiara, ai sensi dell'art. 10 co. 6°, del D.P.R. n. 115/02, che il processo è esente dal contributo unificato, per la seguente ragione:
_____
_____
_____
_____

Reggio Calabria, lì \_\_\_\_\_

L'Avvocato \_\_\_\_\_

**AI TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CALABRIA**  
**Sezione staccata di Reggio Calabria**

Io sottoscritto Avv. \_\_\_\_\_  
difensore costituito di \_\_\_\_\_  
nel giudizio iscr. al n. R. G. \_\_\_\_\_

**comunico**, anche ai fini di cui all'art. 136 c.p.a., i seguenti recapiti presso cui ricevere le comunicazioni relative al processo

- Posta elettronica certificata: \_\_\_\_\_

- Fax: \_\_\_\_\_

Indirizzo del domicilio (solo per domiciliazioni nell'ambito del Comune di Reggio Calabria)

- Via: \_\_\_\_\_

- Numero civico: \_\_\_\_\_

- CAP: \_\_\_\_\_

(non è valida l'indicazione del CAP generico 89100)

- Comune: *Reggio Calabria (RC)*

*Attesto la conformità tra il contenuto del documento in formato elettronico e quello cartaceo*

R.C., \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(firma)



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CALABRIA  
SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA

**Alla Commissione  
per il Patrocinio a spese  
dello Stato  
T.A.R. Reggio Calabria**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto previsto dall'art. 125 T.U. n. 115/02,

**dichiara e premette quanto segue:**

cognome \_\_\_\_\_ nome \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
telefoni \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_  
stato civile \_\_\_\_\_  
proprietario/a delle seguenti unità immobiliari \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

reddito annuo imponibile complessivo comprensivo dei redditi esenti per legge da IRPEF ovvero soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva dell'intero nucleo familiare, incluso il richiedente (art. 76) (1)

euro \_\_\_\_\_

Generalità e reddito imponibile dei componenti della famiglia anagrafica (da intendersi convivente art. 79 c.1 lett.B)

euro \_\_\_\_\_

Cognome e Nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Codice Fiscale	Grado di parentela	Reddito imponibile Complessivo



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CALABRIA  
SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA

**Autocertificazione dei redditi** (art. 79 c.1 lett. C):

Il/la sottoscritto/a dichiara che il reddito imponibile, ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi relativa all'anno \_\_\_\_\_

Per l'istante è di euro \_\_\_\_\_

Per i familiari conviventi euro \_\_\_\_\_

E così in totale euro \_\_\_\_\_

Il/La sottoscritto/a dichiara che la somma del reddito imponibile dell'istante più quello dei suoi familiari conviventi è quindi, inferiore all'importo previsto dall'art. 76 e 77 del T.U. n. 115/02. (2)

**Nota: il limite per l'ammissione al gratuito patrocinio è attualmente pari a Euro 11.568,41 (v. D.M. Giustizia 07-05-2015)**

**Impegno a comunicare le variazioni di reddito** (art.79 c.1 lett.D):

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare, fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine, rilevanti ai fini della concessione del beneficio.

**Autocertificazione** (art.76 comma 4-bis)

Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità :

- di non essere stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall'art. 416-*bis* del codice penale, dall'art. 291- *quater* del DPR 23 gennaio 1973 n. 43, dall'art. 73 (limitatamente alle ipotesi aggravate di cui all'art. 80) e dall'art. 74 comma 1 del DPR 9 ottobre 1990 n. 309, e neppure per reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

- o, in alternativa, che sussistono le seguenti condanne definitive rientranti in tale elenco:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Nota:** in presenza di condanne definitive per i reati sopra descritti l'art. 76 comma 4-bis del DPR 115/2002 (come ridefinito dopo la sentenza della Corte Costituzionale 16 aprile 2010 n. 139) pone a carico del richiedente un onere aggravato circa la dimostrazione della mancanza di redditi;

**Enunciazioni utili ed indicazione delle prove per consentire di valutare la non manifesta infondatezza della richiesta** (art. 122):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CALABRIA  
SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**CHIEDE**

di essere ammesso /a al patrocinio a spese dello Stato:

- per promuovere una nuova causa
- per essere assistito in una causa già pendente

Nei confronti della /e seguente/i amministrazione/i -----

Davanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Reggio Calabria

Per l'annullamento dei seguenti atti amministrativi o per l'accoglimento delle seguenti conclusioni

---

---

---

---

Il sottoscritto, in caso di ammissione, nomina difensore :

Avv. \_\_\_\_\_ del foro di \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_

Indirizzo PEC \_\_\_\_\_

Con studio in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

Dichiara, inoltre, di eleggere domicilio presso lo Studio dell'Avv. \_\_\_\_\_

per la presente procedura, nonchè per la fase di liquidazione delle competenze.

Firma \_\_\_\_\_

Reggio Calabria, \_\_\_\_\_



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CALABRIA  
SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA

E' vera la firma. Documento \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Per autentica \_\_\_\_\_

**Autorizzazione al trattamento dei dati personali.**

Tutto ciò premesso e dichiarato, il/la sottoscritto/a istante autorizza il difensore delegato al trattamento dei dati personali riportati nella presente istanza, essendo informato dei poteri e delle facoltà riservati dal D. Lgs. n. 196/2003 e successive.

Firma \_\_\_\_\_

**(1)** Qualora il richiedente sia cittadino extracomunitario deve ai sensi dell'art. 79, co,2, DPR 115/2002 produrre l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare che attesti i redditi prodotti all'estero;

**(2)** Sanzioni (art. 125): vedi legenda allegata.





TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CALABRIA  
SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)**

**76.(L) Condizioni per l'ammissione.**

1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.369,24.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

4-bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti

**77. (L) Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione.**

1. I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

**79. (L) Contenuto dell'istanza.**

1. L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene:

a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;

b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;

c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76;

d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

2. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.

3. Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato

**92. (L) Elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione.**

1. Se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall'articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

**122. (L) Contenuto integrativo dell'istanza.**

1. L'istanza contiene, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione.

**125. (L) Sanzioni.**

1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio, formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.

Le pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all'articolo 79, comma 1, lettera d).



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CALABRIA  
SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA

## **Documentazione da allegare all'istanza:**

- Fotocopia del documento di identità (in corso di validità) dell'istante e degli eventuali familiari conviventi
- Fotocopia del codice fiscale dell'istante e dei componenti il nucleo familiare;
- Copia del provvedimento che si intende impugnare con relata di notifica leggibile;
- Copia di tutti gli atti utili a valutare la fondatezza della domanda;
- Copia del ricorso se già proposto e/o con data di notifica e deposito;
- Copia della documentazione comprovante la situazione reddituale della parte istante e degli eventuali familiari conviventi (Modello 730, Unico ovvero, in subordine Certificazione Unica relativamente ai redditi prodotti nell'anno precedente a quello in cui viene depositata l'istanza) ; ovvero, in mancanza, autocertificazione che attesti la mancanza di reddito o lo stato di disoccupazione;
- Certificazione dell'ambasciata o del consolato del Paese di origine che attesti la veridicità di quanto indicato a proposito dei redditi prodotti all'estero (art. 79 comma 2 del DPR 115/2002); *se il Paese di origine non rilascia questo tipo di attestati è sufficiente l'autocertificazione (art. 94 comma 2 del DPR 115/2002), ma è comunque necessario dimostrare che la domanda di rilascio del certificato è stata ricevuta dall'ambasciata/consolato (tramite raccomandata A/R, fax, e-mail)*

***La documentazione, comprensiva di istanza, deve essere depositata in originale più una copia.***

**N.B. E' preferibile utilizzare il modulo predisposto dalla Segreteria della Commissione**